

RAG. ELISABETTA CORTINI
RAGIONIERE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

DOTT. EMANUELE CORTINI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

DOTT. SALVATORE RIZZO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

DOTT. LUCA BORTOLAZZI
DOTTORE COMMERCIALISTA

DOTT.SSA JESSICA BELLORIO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

DOTT. CARLO MENEGOI
DOTTORE COMMERCIALISTA

Il concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2026-2027

*Il 2 novembre 2026 è in scadenza il termine per aderire alla proposta di **concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2026-2027**. In vista della scadenza, nella presente circolare vengono riportati gli aspetti principali del patto tra professionisti/imprese e Fisco.*



Di cosa parliamo

Il concordato preventivo biennale (CPB) è un procedimento accertativo fondato su un patto tra professionisti/imprese e Fisco per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netta da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale.

La metodologia che l'Agenzia delle Entrate utilizza per formulare le proposte ai contribuenti è stata sviluppata con riferimento alle specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, della redditività individuale e settoriale come desumibili dagli indici sintetici di affidabilità fiscali (ISA), e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli ulteriori dati nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria.

L'eventuale accettazione formale della proposta dovrà essere comunicata all'Agenzia delle Entrate entro e non oltre la **scadenza del 2 novembre 2026**, mediante trasmissione telematica del Modello ISA/CPB all'interno della dichiarazione dei redditi.

SOGGETTI BENEFICIARI

Il CPB 2026-2027 si rivolge esclusivamente ai contribuenti che **applicano gli ISA** per il periodo d'imposta 2025. In particolare, la platea dei potenziali aderenti è suddivisa in due macro-categorie:

- nuovi aderenti**: contribuenti che applicano regolarmente gli ISA per l'anno 2025 e intendono stipulare il patto con il Fisco per la prima volta per le annualità 2026 e 2027;
- contribuenti "rinnovandi"**: soggetti che avevano già aderito al precedente CPB per il biennio 2024-2025 e che stanno valutando la prosecuzione dell'accordo per un ulteriore biennio (2026-2027).

Preclusioni e soggetti esclusi in radice

- Esclusione dei forfetari**: non possono accedere al concordato preventivo i contribuenti che applicano il regime forfetario di cui alla legge n. 190/2014.

- **Esclusione per adesione al biennio 2025-2026:** l'adesione al CPB per il biennio 2026-2027 è tassativamente preclusa ai contribuenti che nel corso del 2025 avessero già optato per l'adesione al CPB relativo al biennio sfalsato 2025-2026 (essendo costoro già vincolati all'accordo in corso).
- **Limite relativo ai debiti tributari e contributivi:** il Concordato Preventivo Biennale non è applicabile, inoltre, se il soggetto Isa ha debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o debiti contributivi definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti ad impugnazione; l'adesione al concordato è tuttavia consentita, una volta soddisfatte le altre condizioni di accesso, se, entro il termine per l'accettazione della proposta, il contribuente ha estinto i debiti, a condizione che l'ammontare complessivo e cumulativo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, sia inferiore alla soglia di euro 5.000.

Cause di esclusione

Sono espressamente esclusi i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione.

Cause di esclusione
Mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento.
Condanna per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, dall'art. 2621 c.c., nonché dagli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Conseguimento, nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, di redditi o quote di redditi , comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile , in misura superiore al 40% del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni.
Adesione, durante il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014.
Realizzazione, durante il primo periodo d'imposta oggetto di concordato, di operazioni di fusione, scissione, conferimento d'azienda o ramo d'azienda ovvero modifica della compagine sociale che ne aumenta il numero di soci o associati (fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato) con riferimento a società o associazioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Partecipazione, da parte di titolari di reddito di lavoro autonomo, nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, ad associazioni fra professionisti, società tra professionisti o società tra avvocati , qualora non vi sia adesione al concordato sia da parte dell'associazione o società partecipata, sia, nei casi di adesione di queste ultime, da parte di tutti i soci o associati titolari di reddito di lavoro autonomo, per i medesimi periodi d'imposta. Il CPB cessa di avere efficacia per tutti se anche un solo componente della struttura ne esce a causa di una decadenza o di una causa di cessazione.



Attenzione

La presenza di un socio o associato in regime forfetario all'interno di una **società tra professionisti (STP) o di un'associazione professionale** non fa saltare il diritto di adesione per il resto della struttura.

Sebbene la normativa (art. 11 del D.Lgs. n. 13/2024) preveda che l'associazione o STP non può aderire se non aderiscono anche tutti i soci che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo, e viceversa, l'Agenzia delle Entrate ha fornito una precisa deroga per questo specifico caso. Attraverso una FAQ del 25 settembre 2025, il Fisco ha chiarito che se per uno dei partecipanti ricorre una **causa che gli impedisce a priori di applicare gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)** – come, appunto, l'applicazione del regime forfetario – questa situazione non preclude l'adesione al

concordato preventivo biennale (CPB) da parte dell'associazione e degli altri associati per i quali, invece, trovano regolarmente applicazione gli ISA.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO CONCORDATO

La base di partenza per il calcolo del reddito proposto per gli anni 2026 e 2027 è costituita dal **reddito di lavoro autonomo o d'impresa conseguito nel periodo d'imposta 2025**.

Al fine di isolare la pura redditività della gestione ordinaria ed evitare distorsioni generate da elementi volatili, il reddito stimato dall'Agenzia delle Entrate viene depurato da specifiche **componenti straordinarie**. In particolare, la base reddituale non tiene conto:

- delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate (artt. 86, 87 e 101, TUIR);
- delle sopravvenienze attive e passive (artt. 88 e 101, TUIR);
- delle perdite su crediti;
- dei redditi o delle quote di redditi (utili o perdite, nel caso di reddito d'impresa) derivanti da partecipazioni in società di persone o associazioni di cui all'art. 5 del TUIR, nonché in GEIE, società di capitali in trasparenza o enti soggetti ad IRES;
- dei corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all'attività artistica o professionale (esclusivamente per i titolari di redditi di lavoro autonomo);
- dell'iperammortamento e della super deduzione Ires per assunzioni.

Tali componenti straordinarie, ove verificatesi nel biennio di concordato (2026-2027), continueranno ad essere determinate e tassate/dedotte secondo le regole ordinarie, andando ad aggiungersi o sottrarsi al reddito concordato. In ogni caso, per espressa previsione di legge, il reddito concordato finale, integrato dei predetti componenti, non potrà mai essere inferiore alla soglia minima di **2.000,00 euro**.

I tetti di crescita reddituale

Per proteggere i contribuenti fiscalmente affidabili da proposte reddituali irrealistiche o sproporzionate, il legislatore ha rafforzato i limiti massimi di incremento del reddito proposto rispetto alla base storica dell'anno 2025.

Voto Isa	Limite massimo incremento
10	10%
9-9,99	15%
8-8,99	25%
6-7,99	30%
1-5,99	35%

Regime di tassazione agevolata

Al fine di incentivare l'adesione e rendere finanziariamente conveniente la stipula del concordato, è stato introdotto un regime opzionale che consente di assoggettare la quota di crescita reddituale a **un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) e delle relative addizionali regionali e comunali**.

La base imponibile cui applicare l'imposta sostitutiva è pari alla differenza, se positiva (c.d. maggior reddito concordato), tra il reddito proposto per il biennio e il corrispondente reddito del periodo precedente (2025) rettificato, entro il limite massimo di euro 85.000. L'aliquota della sostitutiva è premiale e graduata in funzione del punteggio di affidabilità ISA ottenuto nel 2025:

- aliquota 10%: per i contribuenti con punteggio ISA pari o superiore a 8;
- aliquota 12%: per i contribuenti con punteggio ISA pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- aliquota 15%: per i contribuenti con punteggio ISA inferiore a 6.

Gestione delle perdite fiscali

Il reddito concordato potrà essere ridotto per tener conto delle perdite fiscali conseguite nei periodi d'imposta precedenti (secondo i criteri ordinari dell'art. 8 e 84, TUIR). Le perdite fiscali che dovessero eventualmente generarsi nei periodi d'imposta oggetto di concordato (2026-2027), per effetto della rettifica in diminuzione dei componenti reddituali straordinari (es. imponenti minusvalenze o perdite su crediti), non intaccano il patto ma potranno essere portate in diminuzione dai redditi relativi ai medesimi periodi d'imposta e a quelli successivi secondo le consuete regole ordinarie.

Autonomia dell'IVA, profili previdenziali INPS e Casse professionali private

È di cruciale importanza sottolineare i confini di efficacia del concordato preventivo biennale su imposte indirette e contributi previdenziali:

- **Imposta sul Valore Aggiunto (IVA):** l'IVA è espressamente esclusa dal perimetro del concordato preventivo. L'IVA continuerà ad essere gestita, addebitata, liquidata, versata e dichiarata secondo le consuete modalità e sulla base delle operazioni effettivamente realizzate nel corso degli anni 2026 e 2027;
- **contribuzione INPS (artigiani, commercianti e Gestione separata):** il CPB spiega piena efficacia anche nella sfera previdenziale INPS. Per i soggetti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti o alla Gestione separata, i contributi obbligatori si calcolano assumendo come base imponibile il reddito concordato. È riconosciuta facoltà al contribuente, qualora il reddito effettivo superi quello concordato, di versare spontaneamente i contributi previdenziali sul maggior reddito effettivo (ad esempio per incrementare il proprio montante pensionistico);
- **Casse professionali private (Dottori commercialisti, Avvocati, Geometri, Ingegneri, ecc.):** per i liberi professionisti iscritti agli Ordini professionali con propria Cassa di previdenza privata, la norma stabilisce una netta separazione. La contribuzione previdenziale obbligatoria (soggettiva e integrativa) resta calcolata e dovuta esclusivamente sul reddito effettivamente prodotto nell'anno.

I BENEFICI PER CHI ADERISCE

L'adesione garantisce:

- **esonero dal visto di conformità per compensazioni:** esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione orizzontale dei crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all'IVA e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'IRAP, indipendentemente dal punteggio ISA raggiunto – esclusivamente per la maturazione dei crediti relativa ai periodi d'imposta oggetto di concordato (2026 e 2027);
- **esonero dal visto per rimborsi IVA:** esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia fideiussoria per i rimborsi dell'IVA per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
- **esclusione dalla disciplina delle società non operative:** disapplicazione integrale della penalizzante normativa delle società di comodo (o non operative) di cui all'art. 30 della legge n. 724/1994;
- **preclusione degli accertamenti analitico-induttivi:** esclusione totale dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'art. 39, primo comma, lett. d), secondo periodo, del D.P.R. n. 600/1973 (ai fini delle imposte dirette) e all'art. 54, secondo comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972 (ai fini IVA);
- **riduzione dei termini di accertamento:** anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento tributario previsti dall'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 e dall'art. 57 del D.P.R. n. 633/1972;
- **esclusione del redditometro (accertamento sintetico):** esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche (c.d. redditometro) ex art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di oltre due terzi il reddito dichiarato.



Attenzione

Per i contribuenti **rinnovandi**, i benefici sono incrementati con:

- l'aumento della soglia di esonero per l'apposizione del visto di conformità per l'utilizzo in compensazione di crediti relativi alle imposte dirette e Irap innalzata a 70.000 euro annui;
- l'aumento della soglia di esonero per l'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti Iva innalzata a 100.000 euro annui;
- l'anticipazione di due anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 e dall'art. 57 del D.P.R. n. 633/1972.

CAUSE DI CESSAZIONE

Il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo d'imposta quando si verificano i seguenti eventi.

Cause di cessazione
Se durante il biennio oggetto di concordato si sia modificata l'attività rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio – salvo si applichi il medesimo ISA.
Se sia cessata l'attività.
Se il soggetto sia stato interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento o modifiche della compagine sociale per società di persone e associazioni professionali.
Se si verificano circostanze eccezionali per cui si realizzano minori redditi o minori valori della produzione netta effettivi eccedenti la misura del 30%, rispetto a quelli oggetto del concordato. Per "circostanze eccezionali" si intende: - eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (lett. c, comma 1, art. 7 e comma 1, art. 24 del D.Lgs. n. 1/2018); - altri eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali destinati all'attività tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso, danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo, l'impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività, oppure la sospensione dell'attività, laddove l'unico o il principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attività; - liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale; - cessione in affitto dell'unica azienda; - sospensione dell'attività ai fini amministrativi con comunicazione alla Camera di Commercio, oppure sospensione della professione dandone comunicazione all'Ordine o alla Cassa previdenziale di competenza.
Il concordato cessa in presenza di impatti economici negativi correlati ai conflitti armati e alla situazione geopolitica nell'area mediorientale comprovati dall'incremento nell'anno dell'indice dei prezzi superiore al 5 per cento.



Attenzione

Non costituiscono invece circostanze eccezionali che possono far decadere il concordato nel corso del biennio la grave malattia o l'infortunio che potrebbe colpire il titolare dell'impresa o il libero professionista.

CAUSE DI DECADENZA

Sono altresì previste cause di decadenza, che riguardano **entrambi i periodi d'imposta** oggetto di concordato, a prescindere da quando è avvenuta la violazione.

Cause di decadenza
Accertamenti con superamento della soglia del 30%: la decadenza scatta se, a seguito di un accertamento sui periodi del concordato o su quello precedente, emergono attività non dichiarate (ricavi nascosti) o passività inesistenti/ineducibili (costi finti) per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati.
Modifica e integrazione delle dichiarazioni: quando la presentazione di una dichiarazione integrativa o la modifica dei dati passati porta a una quantificazione diversa del reddito o del valore della produzione netta (con uno scostamento superiore al 30%) rispetto a quella che ha generato la proposta. Vi rientra anche la comunicazione inesatta dei dati ISA con uno scostamento sempre superiore al 30%.
Dichiarazione di dati discordanti: se vengono indicati nella dichiarazione dei redditi dati falsi o comunque non corrispondenti a quelli comunicati originariamente per definire la proposta del Fisco.
Omessi versamenti: quando non si pagano le tasse dovute in base al concordato. Più nello specifico, la decadenza si verifica se si omette di versare le somme richieste a seguito di un controllo automatico (ex art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973) e non si sana l'irregolarità entro 60 giorni dalla ricezione dell'avviso bonario.
Reati tributari e violazioni gravi: in caso di condanna per reati tributari (ex D.Lgs. n. 74/2000) o se vengono commesse altre violazioni di non lieve entità.
Irregolarità con i corrispettivi: per la mancata o infedele memorizzazione dei corrispettivi (scontrini o ricevute) registrata in almeno tre giorni diversi
Omesse dichiarazioni: per la mancata presentazione delle dichiarazioni obbligatorie, come ad esempio l'omessa dichiarazione IRAP per gli anni d'imposta oggetto dell'accordo.
Perdita dei requisiti: se si verifica una delle cause di esclusione originarie o se vengono meno i requisiti sui debiti tributari (ad esempio, se spuntano nuovi debiti fiscali definitivi superiori a 5.000 euro).

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.